

Pubblicato il 12/11/2021

N. 11691/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02682/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2021, proposto da Odorisio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bellomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma n. 50168/2019 depositato l'1.3.2019,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I)- Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. "Legge Pinto"), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di equa riparazione e di spese di lite.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 5.11.2021, previo avviso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II)- Il ricorso è inammissibile alla luce del recentissimo insegnamento fornito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1890/2021 del 5.3.21, recante integrale conferma della decisione della sez. II bis n. 3892/2020 di questo Tribunale.

Ed invero, quest'ultima pronuncia ha dichiarato inammissibile un ricorso, pure proposto ai sensi della c.d. Legge Pinto, in cui – in spregio alla specifica prescrizione dettata dal primo comma dell'art. 5 sexies della stessa Legge – nei moduli inviati al Ministero (compilati sul fac simile messo a disposizione dall'Ente medesimo, approvato con d.m. 28.10.2016) era risultata omessa l'apposita dichiarazione, ex artt. 46, 47 del D.P.R. n.445 del 2000, attestante "la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo".

Il Tribunale, in particolare, nell'occasione ha ritenuto che:

- detto onere è posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare l'indebito esborso di denaro dello Stato, con eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo;
- non può rilevare sul punto il fatto che nel fac simile del modulo, oggetto di approvazione ministeriale, ex art. 5 sexies, comma 3, della Legge n. 89 del 2001, non sia previsto un apposito e specifico campo dove effettuare la dichiarazione de qua, posto che l'atto ministeriale non potrebbe giammai far venir meno un onere previsto dalla legge;
- non può prospettarsi un'ipotesi di buona fede in senso soggettivo dell'istante, dal momento che nel predetto modello è riportato integralmente il testo dell'art. 5 sexies della Legge n. 89 del 2001, che proprio in principio richiama l'onere di legge in questione; del resto la dichiarazione di non aver già percepito somme per lo stesso titolo, in presenza dell'espresso richiamo all'onere di legge e in assenza di un campo specifico, ben poteva essere inserita nel campo F del modulo "Altre eventuali dichiarazioni";
- altresì NON risulta sufficiente la sola dichiarazione, parimenti richiesta ex lege, di non aver proposto azioni esecutive, perché la percezione delle somme ben potrebbe aver luogo senza l'esperimento di dette azioni.

La pronuncia ora sinteticamente richiamata ha trovato il pieno assenso del Giudice di appello, che ha ribadito che il procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di cui alla disciplina recata dall'art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevede, a carico del creditore, l'obbligo di rilasciare una dichiarazione (di autocertificazione e sostitutiva di notorietà), attestante, inter alia, la non avvenuta riscossione di quanto dovuto (primo comma); il maturare di un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi del primo comma, entro il quale l'amministrazione debitrice può effettuare il pagamento (quinto comma); e prima del quale il

creditore non può procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio (settimo comma).

La mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione prevista impedisce l'emissione dell'ordine di pagamento (quarto comma) e determina l'inammissibilità dell'azione di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio rileva che nella fattispecie la documentazione trasmessa all'Amministrazione debitrice da parte ricorrente (e allegata al ricorso) presenta una carenza e criticità del tutto analoga. A tanto accedono le conseguenze sopra descritte e una declaratoria in conformità.

III)- L'esito del corrente giudizio – in cui la parte pubblica intimata non si è costituita, la ricorrente è stata assente al dibattimento e, ciò nondimeno, è stato, ovviamente, reso e verbalizzato l'avviso ex art.73 C.p.a. su profili di inammissibilità del ricorso – offre al Collegio l'occasione di soffermarsi su di quanto recentemente affermato nella sent. n. 3610/2021 della IV sezione del Consiglio di Stato. In tale occasione, il Giudice di ultimo grado – investito dell'appello avverso una pronuncia di inammissibilità di questo Tribunale, sempre in materia della c.d. "legge Pinto", contraddistinta dalla compresenza delle medesime sopra specificate circostanze – ha annullato la decisione e l'ha rinviata, ex art.105c.e C.p.a., a questo Tribunale perché << la camera di consiglio si è svolta in assenza della presenza delle parti....., e in assenza di una eccezione formulata dall'Amministrazione (che non si era costituita nel corso del giudizio di primo grado), il TAR non avrebbe potuto dichiarare 'a sorpresa' l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ma avrebbe dovuto emettere una ordinanza ai sensi dell'art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, fissando un termine per il deposito di memorie. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, non preceduta dalla ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, comporta che – affinché sia salvaguardato il diritto di difesa – la causa vada rimessa al TAR, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo>>.

Orbene - e lo si ce col dovuto garbo - si tratta di una decisione che lascia perplesso il Collegio ed appare frutto di una esegesi che, invero, appare confliggere con tutti i precedenti in materia dello stesso Cons. St. (di seguito indicati); e tanto per le considerazioni appresso riportate :

a) l'art.73 c.3 C.p.a. dispone che "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie";

b) tale norma prescrive, dunque, la concessione del suddetto termine a difesa (ovvero la instaurazione del contraddittorio in udienza con facoltà delle parti di interloquire) soltanto nel caso in cui:

b1) la questione su cui deve essere sviluppato il contraddittorio abbia carattere dirimente ai fini della decisione;

b2) il rilievo officioso venga deliberato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia, come del resto si arguisce dall'inequivoco tenore letterale della norma ["Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"; cfr, ex multis, Cons. St., nn.2420 e 2786 del 2014; C.g.a. n. 448 del 2012; Cons. St. nn. 18 e 1438 del 2015, la cui massima è la seguente: "Il codice del processo amministrativo prevede

una sola ipotesi (art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) in cui il collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, è tenuto a stimolare il contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie: e questo è il caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza di una questione nuova, rilevata d'ufficio (e quindi non affrontata dalle parti nelle loro difese), capace di dirimere la lite];

c) la concessione del termine a difesa costituisce, invece, un'eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del Collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio, sia invece rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale. A tal riguardo non può dubitarsi che sia interesse ed onere della parte presenziare all'udienza (anche al fine di poter apprendere dell'eventuale Avviso ex art.73 e chiedere termine a difesa per la produzione di osservazioni); e se la parte non cura tale interesse ne sopporta in proprio le conseguenze. Sul principio è illuminante la pacifica giurisprudenza formatasi in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata una volta dato in udienza, e verbalizzato, l'avviso ex artt. 60: cfr. Cons. St. 1453/21 che indica quali propri precedenti le sentenze Sez. III, 26 agosto 2015, n. 4017 e 20 dicembre 2011, n. 6759 ed aggiunge: << Come anche da questa Sezione recentemente rilevato (cfr. sentenza 23 dicembre 2020, n. 8290), l'obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è, infatti, configurabile solo laddove queste compaiano; mentre la scelta di non comparire alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare (o, addirittura, di non costituirsi), non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando la ratio acceleratoria insita nell'art. 60 c.p.a. ed il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 2405)>>.

E' poi scontato che al Giudice che rileva, dopo del passaggio in decisione, la possibile questione di inammissibilità, è fatto obbligo di assegnare un solo termine per le deduzioni delle parti su questo singolo aspetto, sicché in alcun modo viene in questione l'applicazione dei tre termini di cui all'art.73 c.1 C.p.a., a fronte del loro dato testuale inequivoco; altrimenti detto i termini per la produzione di documenti, memorie e repliche sono – per pacifica giurisprudenza – perentori e dunque la parte cui è stato accordato termine, non può ampliare il thema decidendum o quello probandum, con la produzione di nuove memorie e relative repliche oppure la produzione di nuovi mezzi istruttori o di documenti che non ha esibito nei termini di cui al c.1 dell'art.73 C.p.a. (cfr., Cons. St. 16.3.20 n. 1875). Ne segue che, in caso di rinvio al primo Giudice, alla parte non può consentirsi la produzione di documenti non presentati nel corso del primo giudizio il quale si riavvia a partire dal momento in cui (una volta passata in decisione la causa in senso alla quale è stato omesso l'avviso ex art.73 C.p.a.) non è stata offerta alla parte la possibilità di presentare memorie od osservazioni sullo specifico e singolo aspetto generatore del profilo di inammissibilità.

Tirando le somme la decisione del Cons. St. 3610/2021, in cui pur si dà atto dell'avvenuta verbalizzazione dell'Avviso ex art.73 C.p.a. e ciò nonostante si deduce l'effetto "sorpresa" definendo la questione come se il rilievo fosse emerso solo dopo il passaggio in decisione della causa, appare frutto essa sì di sorpresa. La parte non può dirsi sorpresa se si è completamente disinteressata di presenziare al dibattimento: eius commoda et eius incommoda. Appare poi del tutto logico ritenere che in una fattispecie, quale quella trattata e definita con la presente decisione, non vi sia spazio per l'applicazione dell'art.64 c.2 del C.p.a. poiché detta norma impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle "parti costituite": la norma dunque pone un presupposto chiaro di operatività e cioè che la Parte che avrebbe potuto contestare si sia costituita in giudizio. E rimane ovvio che se un tal costituzione sia mancata nessun ostacolo si pone in ordine ad un rilievo officioso del Giudice.

IV)- Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pietro Morabito